

to Finale di Helsinki» a cui peraltro si è fatto riferimento «alla Conferenza dell'Aja il 7 novembre 1991 e [che] è contenuto nel progetto di Convenzione del 4 novembre 1991 redatto dalla Conferenza per la Jugoslavia» (pp. 171-172).

99. Clausola di devoluzione contenuta nel trattato fra Regno Unito e Cipro firmato a Nicosia il 16 giugno 1960.

Il 16 giugno 1960 il Regno Unito firmava a Nicosia un accordo di devoluzione con Cipro, attraverso il quale la ex colonia britannica si accollava gli obblighi patrizi assunti dal Regno Unito in periodo coloniale e già in vigore nel territorio cipriota. L'art. 8 dell'accordo era così formulato: «1) Tutti gli obblighi e le responsabilità internazionali del governo del Regno Unito saranno assunti d'ora in poi, nei limiti in cui possa ritenersi che trovino applicazione alla Repubblica di Cipro, dal governo della Repubblica di Cipro; 2) i diritti ed i vantaggi internazionali finora goduti dal governo del Regno Unito in virtù della loro applicazione al territorio della Repubblica di Cipro saranno d'ora in poi goduti dal governo della Repubblica di Cipro»⁴.

100. Dichiarazione unilaterale di accollo inviata il 9 dicembre 1961 dal Tanganica al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il 9 dicembre 1961 il Tanganica inviava al Segretario generale delle Nazioni Unite una dichiarazione unilaterale di accollo così formulata: «Il governo del Tanganica è consapevole dell'interesse che sussiste ad assicurare, nella più ampia misura compatibile con l'accesso alla piena indipendenza dello Stato del Tanganica, la continuità dei vincoli giuridici tra il Tanganica e i diversi Stati con i quali, tramite il Regno Unito, il territorio del Tanganica si trovava, prima dell'indipendenza, legato da rapporti patrizi. Di conseguenza, il governo del Tanganica presenta la seguente dichiarazione: Per quanto concerne i trattati bilaterali che il Regno Unito ha validamente concluso per conto del territorio del Tanganica o che il Regno Unito ha validamente applicato — o dei quali abbia validamente esteso l'applicazione — al Tanganica, il governo del Tanganica intende continuare ad applicare nell'ambito del proprio territorio, in regime di reciprocità, le disposizioni di tutti i predetti trattati per un periodo di due anni dalla data dell'indipendenza (vale a dire fino all'8 dicembre 1963), a meno che essi non vengano prima abrogati o modificati di comune accordo. Allo scadere di tale periodo il governo del Tanganica considererà estinti quelli tra detti accordi che non potranno, sulla base dell'applicazione delle norme del diritto internazionale consuetudinario, ritenersi ad ogni altro titolo ancora in vigore. Il governo del Tanganica spera sinceramente che nel suddetto periodo di due anni potrà, seguendo la normale via dei negoziati diplomatici, raggiungere un'intesa soddisfacente con gli Stati interessati sulla possibilità di mantenere in vigore o di modificare tali trattati. Il governo del Tanganica non ignora che la precedente dichiarazione, applicabile ai trattati bilaterali, non può essere tanto facilmente applicata ai trattati mul-

F) Successione degli Stati nei trattati

98. Parere n. 3 dell'11 gennaio 1992 della Commissione arbitrale mista istituita dalla Conferenza per la pace in Jugoslavia convocata su iniziativa della Comunità europea.

Nel suo terzo parere dell'11 gennaio 1992, la Commissione arbitrale¹ era chiamata a rispondere al quesito se i confini interni tra la Croazia e la Serbia e tra la Bosnia-Erzegovina e la Serbia potessero essere considerati come delle frontiere in base al diritto internazionale².

La Commissione arbitrale, dopo aver considerato che «il processo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (R.S.F.Y.) ha condotto alla creazione di uno o più Stati» ha affermato che la questione delle frontiere, in particolare di quelle a cui questo quesito si riferisce, deve essere risolta in base ai principi ed alle regole di diritto internazionale pubblico. Anzitutto, la Commissione ha affermato che «tutte le frontiere esterne devono essere rispettate in conformità con il principio contenuto nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernente le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati... e nell'Atto Finale di Helsinki, principio che sottostà anche all'articolo 11 della Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati rispetto ai trattati». La Commissione ha quindi osservato che le frontiere tra Croazia e Serbia, nonché quelle tra Bosnia-Erzegovina e Serbia, e possibilmente tra gli altri adiacenti Stati indipendenti «non possono essere alterate ad eccezione che tramite accordo liberamente concluso». Pertanto, a meno che non sia diversamente deciso, «le vecchie frontiere diventano le frontiere protette dal diritto internazionale». Siffatta conclusione, secondo la Commissione, «deriva dal principio del rispetto dello *status quo* territoriale e, in particolare, dal principio dell'*uti possidetis*». Al riguardo, la Commissione ha osservato che «tale principio, sebbene inizialmente applicato in America e in Africa nelle questioni riguardanti la decolonizzazione, viene oggi riconosciuto come un principio generale, così come stabilito dalla Corte internazionale di giustizia... nel caso *Burkina Faso e Mali*³».

La Commissione ha concluso che «in accordo con un principio ben stabilito di diritto internazionale, la modifica delle frontiere o dei confini esistenti mediante la forza non è suscettibile di produrre alcun effetto giuridico». Principio questo che si rintraccia «nella Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernente le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati in accordo con la Carta delle Nazioni Unite... nell'At-

¹ *Supra*, §§ 2 e 18.

² In *ILR*, vol. 92, pp. 170-172.

³ *Infra*, § 165.

⁴ In *UNTS*, vol. 382, p. 8.

tilaterali. Per quanto concerne questi ultimi trattati, il governo del Tanganica si propone di rivederne ciascuno individualmente e di far conoscere al depositario, caso per caso, quali passi intende compiere riguardo a ciascuno di detti strumenti: se la conferma dell'estinzione, o la conferma della successione o l'adesione. Durante tale periodo provvisorio di esame, ogni parte di un trattato multilaterale che, prima dell'indipendenza, sia stato applicato — o la cui applicazione sia stata estesa — al Tanganica potrà, in regime di reciprocità, far valere le disposizioni di detto trattato nei confronti del Tanganica»⁵.

101. Sentenza della Corte d'appello di Genova del 26 giugno 1971 nel caso *Torrain e Touya c. S.p.a. Industria Armamento ed altri*.

Il 17 dicembre 1951 il sig. Lorrain era salito sulla nave *Bonitas*, in entrata nel porto algerino di Bona, per pilotarla alla banchina di attracco ma, nel discendere lungo la scala volante sistemata sulla fiancata, era caduto precipitando sulla banchina. Sulle responsabilità conseguenti all'incidente si erano pronunciati diversi tribunali francesi, precisamente il Tribunale di Commercio di Bona con sentenza del 9 giugno 1952, la Corte di Appello di Algeri con sentenza del 30 aprile 1954, il Tribunale di Commercio di Bona con sentenza del 25 giugno 1956 e ancora il Tribunale di Commercio di Bona con sentenza del 17 giugno 1957 che condannò definitivamente in solido la nave e il suo comandante al risarcimento del danno verso Lorrain ed al pagamento verso l'«Etablissement National des Invalides de la Marine» di una somma destinata a consentire l'adempimento agli obblighi pensionistici a favore di Lorrain per il suo collocamento in pensione prima del tempo dovuto a causa della accertata sua inabilità al servizio. Infine, con sentenza del 3 giugno 1959 la Corte d'Appello di Costantina confermò la condanna elevando la misura del risarcimento, sentenza quest'ultima confermata dalla Corte di cassazione francese con sentenza del 20 luglio 1964. Il 7 marzo 1969 i sigg. Lorrain e Touya, quest'ultimo nella qualità di Direttore dello «Etablissement National des Invalides de la Marine», avevano richiesto alla Corte d'Appello di Genova di deliberare, dichiarandone ad ogni effetto la efficacia nello Stato, la sentenza pronunciata il 3 giugno 1959 dalla Corte di Appello di Costantina nella causa da essi promossa contro la Società per Azioni Nova Genuensis e contro il Capitano, Prospero Schiaffino, comandante della nave *Bonitas*, armata da detta società⁶.

Nella sentenza del 26 giugno 1971, la Corte d'appello di Genova ha nettamente respinto l'eccezione sollevata dai convenuti fondata sull'art. 30 della Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze (resa esecutiva con l. 7 gennaio 1932 n. 45). A loro giudizio tale disposizione escludeva il riconoscimento delle sentenze pronunciate da uno dei due Stati che avesse adottato, come unico criterio di collegamento per la determinazione della competenza giurisdizionale, quello desunto esclusivamente «a cagione della nazionalità dell'attore e senza alcuno altro titolo per quel che riguarda le controversie relative a obbligazioni sorte da un contratto o da un quasi contratto o da un delitto o quasi delitto...», quando il convenuto ha il suo do-

⁵ In *ACDI*, 1969, II, p. 63.

⁶ In *RDIPP*, 1972, pp. 795-800.

micilio o la sua residenza [come nella fattispecie] nel paese di cui è cittadino». La Corte ha replicato che «il richiamo alla Convenzione italo-francese non è corretto, poiché dal momento in cui l'Algeria non è più soggetta alla sovranità della Repubblica francese, essendosi resa indipendente nel 1962, è evidente che le norme di detta Convenzione non possono trovare più applicazione nella regolamentazione dei rapporti con lo Stato autonomo della Algeria, con il quale nessuna Convenzione è intervenuta per la esecuzione in Italia delle sentenze in materia civile e commerciale emanate dalle autorità giudiziarie di quello Stato» (p. 797).

Ritenendo infondate anche le altre eccezioni sollevate dai convenuti, atinenti ai requisiti per la delibazione previsti dal diritto italiano, la Corte ha dichiarato l'efficacia in Italia della sentenza 3 giugno 1959 della Corte di Appello di Costantina (p. 800).

102. Sentenza del Tribunale federale svizzero del 21 settembre 1979 nel caso *M. c. Dipartimento federale di giustizia e di polizia*.

Il 7 giugno 1978 il Sud Africa aveva chiesto alla Svizzera l'estradizione di M., un cittadino sud-africano accusato di truffa e furto. La richiesta, precisata il 23 giugno 1978, si fondava su un trattato di estradizione concluso il 26 novembre 1880 dalla Svizzera con la Gran Bretagna, della quale all'epoca e fino all'indipendenza raggiunta nel 1931 il Sud Africa costituiva una colonia. Secondo M. il trattato non era applicabile nei rapporti tra la Svizzera e il Sud Africa ma soltanto tra la Svizzera e il Regno Unito, né esisteva un trattato di estradizione specificamente concluso dalla Svizzera con il Sud Africa⁷.

Il Tribunale federale, nella sua sentenza del 21 settembre 1979, premesso che «diversi rapporti della Commissione del diritto internazionale si sono occupati della questione della successione tra Stati rispetto ai diritti ed obblighi pattizi», ha affermato che «in principio, uno Stato divenuto indipendente non è vincolato da un trattato per il solo fatto che, essendo stato concluso dallo Stato predecessore (ad esempio una Potenza coloniale) il trattato fosse in vigore rispetto al territorio al quale si riferisce la successione tra Stati (art. 15 del progetto di codificazione: principio della *tabula rasa*)». Secondo il Tribunale «la prassi degli Stati dimostra, peraltro, che diverse categorie di trattati restano applicabili nei rapporti tra il nuovo Stato e gli Stati terzi nei cui confronti lo Stato predecessore ha assunto i suoi impegni». Del resto «gli Stati divenuti indipendenti difficilmente riuscirebbero di fatto a rinegoziare in un periodo di tempo molto breve tutti i trattati necessari nelle sfere economica e amministrativa». Senonché, ad avviso del Tribunale «non è possibile... dedurre da tale prassi una regola consuetudinaria secondo la quale i trattati conclusi dallo Stato predecessore rimangono in vigore automaticamente tra lo Stato divenuto indipendente e lo Stato terzo nei cui confronti lo Stato predecessore ha assunto i propri impegni». Pertanto «un trattato bilaterale tra lo Stato predecessore e uno Stato terzo sarà considerato in vigore tra lo Stato terzo e lo Stato divenuto indipendente soltanto se tali due Stati così convengano», accordo che

⁷ In *ILR*, vol. 75, pp. 107-113.